

La PROSECUZIONE VOLONTARIA

per gli assicurati ai "Fondi Esclusivi" (INPDAP – I.Post)

L'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha delegato il Governo ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria, nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo.

In attuazione di questa delega è intervenuto l'art. **5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184** che ha esteso le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria già vigenti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria agli iscritti a questo Istituto.

A partire dal 12 luglio 1997 anche per gli iscritti all'INPDAP è stata concessa la facoltà, nelle ipotesi di interruzione o cessazione dal rapporto di lavoro – ovvero di periodi di servizio resi a tempo parziale, di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi scoperti da contribuzione al fine di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo precedentemente instaurato con questo Istituto, ovvero di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, ovvero, nel caso di servizio reso a tempo parziale, di "integrare" la parte di contribuzione mancante.

N.B.: di norma i requisiti richiesti per il diritto a pensione sono quelli previsti dalla normativa vigente alla data in cui gli interessati termineranno il versamento della contribuzione volontaria.

IN QUALI IPOTESI E' AMMESSA LA PROSECUZIONE VOLONTARIA ?

Nei casi di interruzione del servizio

Ossia per tutti i periodi che non comportano l'obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere una retribuzione e, quindi, di provvedere al versamento contributivo quali, ad esempio:

- ✓ le aspettative per motivi di famiglia;
- ✓ le aspettative per motivi di studio;
- ✓ i periodi di interruzione nei casi di lavori discontinui o stagionali;

Nei casi di servizio prestato a tempo parziale

- ✓ i periodi intercorrenti nei lavori a tempo parziale di tipo verticale o ciclico;
- ✓ a completamento/integrazione della contribuzione ridotta conseguente a servizio reso a tempo parziale di tipo orizzontale. A questo proposito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha esteso la possibilità di riscattare ovvero di richiedere la prosecuzione volontaria di periodi non lavorati collocati nei confini temporali di una prestazione part-time, anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, fornendo un'interpretazione ampia dell'art. **8 del decreto legislativo n. 564/1996**, nel quale veniva fatto a tal fine riferimento esclusivamente ad attività di lavoro con contratto a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.

Nei casi di cessazione dal servizio

La prosecuzione volontaria può essere esercitata quando l'interessato abbia già maturato sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi previsti per l'accesso alla pensione.

Ciò per non limitare l'esercizio della prosecuzione volontaria nell'ordinamento pensionistico pubblico, consentendo, quindi, all'assicurato il versamento dei contributi volontari oltre quelli minimi richiesti per il diritto alla pensione e, comunque, oltre la data di accesso programmata in base alle c.d. "finestre" (decorrenze...), (in alternativa è consentito il trasferimento dei contributi all'Assicurazione Generale Obbligatoria, ai sensi della legge 12 aprile 1958, n. 322, ovvero dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29).

N.B.:

La prosecuzione volontaria non è ammessa qualora l'interessato, per gli stessi periodi, risulti iscritto a forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta di vecchiaia, di anzianità o di inabilità liquidata a carico delle predette forme di previdenza (art. 6/2° c., Dlgs n.184/1997).

Particolarità

1. Una fattispecie particolare è rappresentata dalla categoria dei medici che, come è noto, sono tenuti all'iscrizione obbligatoria al Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM, in virtù dell'adesione all'apposito Albo professionale. L'iscrizione a tale Fondo Generale comporta l'obbligo di un versamento contributivo, di natura meramente mutualistica, che darà titolo all'erogazione di una prestazione che non deriva dall'attività lavorativa prestata. Ne consegue che l'iscrizione al Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM non rappresenta una causa ostativa alla concessione dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
2. La preclusione opera, viceversa, in presenza di attività libero professionale che comporti un versamento contributivo agli altri tre Fondi Speciali gestiti dall'ENPAM e cioè:
 - ✓ Fondo Speciale di Previdenza per i medici generici, i pediatri di libera scelta e gli addetti ai servizi di continuità assistenziale;
 - ✓ Fondo Speciale di Previdenza per i medici specialisti ambulatoriali;
 - ✓ Fondo Speciale di Previdenza per i medici specialisti convenzionati esterni.

Nei casi di cui sopra le Sedi Inpdap potranno autorizzare l'iscritto alla prosecuzione volontaria solo previa acquisizione di autocertificazione dell'interessato dalla quale risulti che non esiste versamento contributivo ai Fondi Speciali per medici generici o specialisti dell'ENPAM.

3. Nella medesima situazione derogatoria si trova il personale iscritto al Fondo Clero gestito dall'Inps. Tale iscrizione, infatti, riveste natura meramente complementare rispetto a quella obbligatoria ed è legata allo "status" sacerdotale rivestito dal relativo personale. Ne consegue che in costanza di iscrizione al Fondo Clero, la competente Sede Inpdap può autorizzare i richiedenti al versamento volontario della contribuzione.

QUALI SONO I REQUISITI CONTRIBUTIVI RICHIESTI PER ESSERE AMMESSI ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA ?

- ✓ Almeno 36 contributi mensili di effettiva contribuzione, anche non continuativa, che l'interessato deve far valere presso l'Istituto pensionistico di riferimento nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione per la prosecuzione volontaria.

Ovvero...

- ✓ in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1983, n.47..." e cioè in presenza del requisito di cinque anni di contribuzione effettiva in qualsiasi tempo versata" (l'art. 69, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, *inserisce* il comma 2-bis all'art. 5 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184).
- ✓ E' prevista una riduzione del requisito minimo contributivo da 36 a 12 mesi (**artt. 7 e 8, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564**) per i periodi successivi al 31-12-96, non coperti da contribuzione, intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori

discontinui, stagionali o temporanei e quelli di non effettuazione della prestazione lavorativa nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico.

Per contribuzione effettiva si deve intendere quella riferita a.....

- ✓ periodi lavorativi che hanno dato luogo alla corresponsione di una retribuzione e quindi al versamento contributivo
- ✓ periodi ricongiunti
- ✓ periodi riscattati.

Al fine di determinare i requisiti richiesti per l'ammissione alla contribuzione volontaria non sono ammessi arrotondamenti.

PERIODI NEUTRI

Per delimitare il quinquennio nel quale ricercare i 36, ovvero i 12, contributi mensili richiesti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria, non sono da considerare:

- ✓ i periodi di servizio militare di leva, servizio militare "non armato", servizio civile sostitutivo ed equiparato a quello di leva, servizio di volontariato prestato, non in costanza di rapporto di impiego, nei Paesi in via di sviluppo;
- ✓ i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio di cui alla legge n. 1204/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri. A tale proposito va precisato che per gli iscritti a questo Istituto non concorrono alla formazione del quinquennio i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro, quelli relativi all'astensione facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro (qualora non sia stata riscattata), ovvero i periodi corrispondenti a quelli che hanno dato luogo ad assenza facoltativa nell'ambito del rapporto d'impiego nei casi in cui manchi la corresponsione di retribuzione (Circolare Inpdap 14 febbraio 1997, n. 9);
- ✓ i periodi che hanno dato luogo a contribuzione figurativa prevista da specifiche disposizioni di legge. Si ricorda che, allo stato attuale, le uniche forme di contribuzione figurativa per gli assicurati di questo Istituto sono quelli indicati dal Dlgs n. 564/1996 e precisamente, periodi di maternità, aspettativa non retribuita per cariche sindacali o per funzioni pubbliche elettive di membri eletti al Parlamento Nazionale, Europeo e Consigli Regionali;
- ✓ i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo;
- ✓ i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, poi revocata per cessazione dello stato invalidante.

COME VIENE DETERMINATO L'ONERE

Si dovrà calcolare la media delle retribuzioni imponibili percepite dal richiedente negli ultimi dodici mesi di contribuzione effettiva antecedenti la data della domanda di autorizzazione. Nell'ipotesi in cui si siano verificate interruzioni dal servizio si dovrà retrocedere fino a coprire i dodici mesi di contribuzione necessari per la determinazione della suddetta media.

La retribuzione media contributiva annua, così individuata, dovrà essere trasformata in retribuzione contributiva settimanale (dividendo l'importo per n. 52 settimane) e, successivamente, arrotondata alle cento lire superiori; su tale importo andrà applicata l'aliquota di finanziamento al fine di determinare l'ammontare del contributo volontario settimanale da versare.

Si ricorda che

L'aliquota di finanziamento è pari a quella prevista per la contribuzione obbligatoria..

L'importo del contributo volontario verrà aggiornato sulla base delle retribuzioni rivalutate

annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente.

OBBLIGHI PER IL RICHIEDENTE

- ✓ **Presentare** apposita domanda di autorizzazione, alla sede periferica INPDAP territorialmente competente.
Nel caso in cui venga respinta la domanda di pensione diretta, per carenza dei requisiti anagrafici e contributivi, questa può essere considerata come istanza di autorizzazione alla prosecuzione volontaria se presentata in data successiva al 12 luglio 1997, entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
- ✓ **Corredare** la domanda con la certificazione attestante il servizio prestato e le retribuzioni contributive annue percepite che l'ente datore di lavoro è tenuto a rilasciare anche a richiesta dell'interessato .
- ✓ **Versare** l'importo dei contributi volontari per periodi trimestrali solari mediante appositi bollettini di C/C postale n. 99391005, intestati a "INPDAP - Direzione Centrale Entrate Contributive - contribuzione volontaria"; i versamenti dovranno essere effettuati entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione.

I contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e la data del rilascio dell'autorizzazione devono essere versati nel trimestre successivo a tale data. L'interessato deve rispettare questi termini; le somme versate in ritardo vengono rimborsate senza maggiorazioni di interessi, salvo la loro imputazione, a richiesta, al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.

Può essere utile sapere che

La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di autorizzazione.

Qualora si verificassero eventi che comportino, in base alle vigenti disposizioni, l'accreditamento di contributi figurativi l'assicurato deve sospendere i versamenti volontari in corrispondenza dei periodi coperti dai contributi predetti.

I versamenti devono essere sospesi anche durante i periodi di rioccupazione e possono essere ripresi dal sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Se l'assicurato intende ottenere la rideterminazione del contributo volontario assegnato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, può presentare apposita domanda entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza.

PRESENTAZIONE DI DOMANDE VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DI PERIODI E/O SERVIZI DURANTE IL PERIODO DI PROSECUZIONE VOLONTARIA

La posizione assicurativa di un iscritto, già esistente all'atto dell'autorizzazione, rimane, a seguito dei versamenti volontari, "aperta" presso l'Inpdap, con la conseguenza che ai richiedenti può essere concessa la facoltà di valorizzare, riscattare e/o ricongiungere periodi e/o servizi al fine di incrementare l'anzianità contributiva. Ciò in quanto l'articolo 9, comma 1, del DPR n. 1432/1971, equipara i contributi volontari ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile.

Le predette facoltà di computo, riscatto e/o ricongiunzione sono, peraltro, subordinate alle seguenti condizioni:

- ✓ sussistenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria da parte dell'INPDAP;

- ✓ all'atto della domanda di computo / riscatto / ricongiunzione l'iscritto deve essere in costanza di versamento della contribuzione volontaria (ancorché il pagamento sia effettuato entro il trimestre successivo alla data della domanda stessa);

Nella fattispecie per la determinazione dell'onere di ricongiunzione e/o riscatto si dovrà prendere a base la retribuzione di riferimento utilizzata per quantificare il contributo volontario riferito al trimestre in cui si colloca la domanda di riscatto/ricongiunzione.

L'eventuale onere risultante dall'operazione di ricongiunzione e/o riscatto dovrà essere versato all'Istituto:

1. in unica soluzione
ovvero
2. ratealmente nell'ipotesi in cui il provvedimento di riscatto e/o ricongiunzione venga emanato contestualmente a quello di pensione.

DECORRENZA DELLA PENSIONE IN PRESENZA DI CONTRIBUZIONE VERSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL DLGS. N. 184/1997

Secondo la previsione dell'articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 184/1997, i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria possono effettuare versamenti contributivi anche per i sei mesi precedenti la domanda, vale a dire per i periodi privi di copertura assicurativa collocati in tale arco temporale.

In ogni caso il presupposto per il versamento è costituito dall'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la cui decorrenza giuridica resta fissata al primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda.

Può accadere che alcuni soggetti acquisiscano il diritto a pensione sulla base della contribuzione volontaria versata per i sei mesi antecedenti la domanda di prosecuzione volontaria; in tali fattispecie la prestazione pensionistica dovrà, comunque, essere liquidata con decorrenza successiva a quella giuridica dell'autorizzazione.

Una liquidazione del trattamento con decorrenza anteriore a quest'ultima data determinerebbe, infatti, una condizione ostativa al rilascio dell'autorizzazione stessa, la cui revoca darebbe luogo all'annullamento ed al rimborso dei contributi volontari pregressi, con conseguente perdita del requisito contributivo che aveva fatto sorgere il diritto alla prestazione stessa.

EFFETTI DEI CONTRIBUTI VOLONTARI AI FINI PENSIONISTICI

<i>contribuzione volontaria = contribuzione obbligatoria</i>
--

Vedi:

1. INPDAP – circolare 1 marzo 2000, n. 13
2. INPDAP – circolare 10 aprile 1998, n. 23
3. INPDAP - circolare 17 dicembre 1998, n. 53
4. INPDAP – nota 16 marzo 2005, prot. 12453
5. INPDAP – Circolare 17 maggio 2006, n. 11